



Berna, 2.04.2020

Informazione

COVID-19; importazioni di indumenti protettivi / materiale di protezione per la popolazione, destinati ai Cantoni e alla Confederazione

Secondo l'articolo 29 dell'ordinanza doganale (RS 631.01), le importazioni di, tra l'altro, indumenti protettivi e di altri materiali di protezione per la popolazione (ad es. maschere igieniche, guanti monouso, camici protettivi) destinati ai Cantoni o alla Confederazione sono esenti da dazio. Per il momento si rinuncia a un'autorizzazione formale. Ciò, in deroga alle direttive della cifra 1.6.2.2 del D-18.

Condizioni per il trattamento in esenzione da dazio

- a) le merci sono destinate direttamente a un Cantone o alla Confederazione (Importatore = ufficio cantonale o federale):
 - >> ammissione in esenzione da dazio senza autorizzazione e senza conferma.
- b) le merci vengono importate tramite un importatore:
 - >> ammissione in esenzione da dazio senza autorizzazione, ma con conferma di un ufficio cantonale o federale (ad es. e-mail), da cui risulta che la merce è destinata a un Cantone o alla Confederazione.

In ogni caso, l'imposta sul valore aggiunto è dovuta.

Per uffici cantonali o federali si intendono, ad esempio, la farmacia dell'esercito o un ufficio della direzione cantonale della sanità, come la farmacia cantonale. Non sono considerati tali gli ospedali cantonali o altre cliniche, che quindi non possono beneficiare del trattamento di favore.